Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 7 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. **1614**.

Approvazione del piano particolareggiato n. 159 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra via Salaria, Forte Antenne, perimetro del piano particolareggiato n. 154, fiume Tevere e fiume Aniene nonchè della variante XVIII al piano particolareggiato n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 28 settembre 1963 con la quale il sindaco di Roma, ha chiesto, in base alla delibera commissariale 4 ottobre 1961, n. 2697, approvata dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 1962, l'approvazione del piano particolareggiato n. 159 di esecuzione della zona compresa fra via Salaria, Forte Antenne, perimetro del piano particolareggiato n. 154, fiume Tevere e fiume Aniene nonchè della variante XVIII al piano particolareggiato n. 42 approvato con regi decreti 12 settembre 1935 e 15 marzo 1937;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il piano particolareggiato e la variante proposti prevedono: *a*) il tracciato di una nuova via di piano regolatore in proseguimento del tratto compreso nell'adiacente piano particolareggiato e fino al soprapassaggio in corrispondenza della Salaria alla quale la via stessa è raccordata con due rampe laterali; *b*) la destinazione ad edifici pubblici dell'area, compresa tra la vecchia via Salaria e la villa Ada, sulla quale è attualmente costruita la Caserma dei carabinieri; *c*) la destinazione a verde pubblico di tutto il restante comprensorio;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

che, in particolare, si ritiene ammissibile che il progetto di che trattasi si sia adeguato, per quanto concerne la destinazione ad edifici pubblici dell'area compresa tra la vecchia via Salaria e la villa Ada, alla situazione di fatto esistente;

che la predetta destinazione comporta l'obbligo di mantenere immutati gli edifici esistenti della caserma senza ulteriori ampliamenti e modifiche di copertura;

che tale obbligo appare opportuno per la tutela dell'ambiente paesistico della zona, rappresentato dal complesso arboreo del vicino monte Antenne, e per il mantenimento delle visuali panoramiche della città godibili dalla Salaria e rivolte verso le anse a verde dei fiumi Tevere ed Aniene;

Visto il voto n. 771 emesso in data 20 novembre 1963 della Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere favorevole emesso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1964, numero 16170 R. 709, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ed il piano finanziario relativo al piano particolareggiato ed alla variante di che trattasi;

Considerato che, per l'attuazione del progetto proposto, appare congruo fissare il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Considerato che il predetto progetto comporta variante al piano regolatore di massima del 1931;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il piano particolareggiato n. 159 di esecuzione della zona compresa fra via Salaria, Forte Antenne, perimetro del piano particolareggiato n. 154, fiume Tevere e fiume Aniene, nonchè la variante XVIII al piano particolareggiato n. 42.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1 : 5000, in una planimetria in scala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Per il compimento delle espropriazioni è fissato il termine di anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'esecuzione dei lavori.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. **1615**.

Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno, del piano particolareggiato delle zone stralciate dall'approvazione di detto piano n. 131, del piano particolareggiato di una zona limitrofa al piano stesso, nonchè della variante « ter » al piano particolareggiato n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della citta di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto legge 17 ottobre 1939, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della suddetta legge ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1952 al registro n. 6, foglio n. 349, con il quale è stato approvato, con gli stralci indicati nelle premesse del decreto stesso, il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra il viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar e viale Tirreno;

Vista la domanda in data 12 ottobre 1963, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla deliberazione commissariale 1° aprile 1962, n. 1061, approvata dal Ministero dell'interno, l'approvazione del progetto comprendente la variante « bis » al predetto piano particolareggiato n. 131, il piano particolareggiato delle aree come sopra stralciate dall'approvazione del detto piano, il piano particolareggiato di una zona limitrofa al piano stesso a sud della via Nomentana e la variante « ter » al piano particolareggiato n. 146, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate due opposizioni da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma (1) e di Viti Vincenzo, Pacifici Benedetto ed altri (2), alle quali il comune di Roma ha controdedotto;

Ritenuto che il progetto predisposto dal comune di Roma prevede, per quanto concerne la variante « bis » al piano particolareggiato n. 131, che alcuni isolati, destinati attualmente a villini comuni, siano, invece, destinati alla costruzione di un complesso parrocchiale, con un'area da adibire a sagrato, di una scuola, con antistante area destinata a parco pubblico, nonchè di un unico ed ampio centro commerciale;

che il predetto complesso di servizi risulta disposto lontano dalla zona di intenso traffico veloce costituito dall'Autostrada del sole la quale viene, pertanto, scavalcata, con altro sopravia, da una strada trasversale intermedia tra via Nomentana e viale Ionio e collegante le due zone del comprensorio che risultano separate dalla barriera del traffico per un tratto di rilevante lunghezza;

che gli elementi planimetrici e altimetrici che disciplinano le edificazioni sopraindicate nonchè quella del centro commerciale ricadente nelle zone con caratteristiche speciali risultano riportati nella planimetria in scala 1 : 1000 costituente l'allegato *A* del piano;

che la variante « bis », al piano particolareggiato n. 131 prevede, inoltre, l'abolizione di un piccolo tratto, a fondo cieco, della via Antelao, allo scopo di poter meglio realizzare una più razionale utilizzazione edilizia dei terreni di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari;

Ritenuto che il progetto in questione prevede, per quanto riguarda il piano particolareggiato delle zone stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 131, la sistemazione definitiva delle zone stesse che vengono destinate parte a villini e parte a caratteristiche speciali, le quali ultime riguardano una piccola parte del centro commerciale ricadente nel suddetto piano;

che il piano particolareggiato di una zona limitrofa al piano particolareggiato n. 131 contempla lo schema dell'incrocio della via Nomentana, che sovrapassa il semianello orientale di scorrimento (Autostrada del Sole), e relative rampe di raccordo con scarpate sistemate a verde;

Considerato che si ritengono ammissibili i motivi che hanno indotto il comune di Roma a redigere il progetto di che trattasi in quanto con esso si è provveduto a conferire un definitivo ed adeguato assetto urbanistico alla vasta zona compresa tra il viale Ionio, nuova via di piano regolatore, piazza Bolivar e viale Tirreno;

che tale assetto appare studiato secondo criteri organici e funzionali che consentono, tra l'altro, per quanto attiene la rete viaria, le massime sezioni stradali possibili con incroci attrezzati e con la creazione di soprapassaggi onde realizzare una valida intercomunicazione tra le due zone del comprensorio che sono separate dall'attraversamento del semianello orientale di scorrimento;

che appare inoltre ammissibile che con il progetto in esame sia prevista la trasformazione edilizia di alcuni isolati la soppressione di alcune vie previste dal piano regolatore di massima del 1931 e la creazione di nuove vie con tracciati più funzionali ed aderenti alle esigenze del quartiere;

Considerato che il complesso dei servizi previsto nella parte più centrale e più elevata del comprensorio appare studiato secondo criteri distributivi e compositivi accettabili;

che, per quanto riguarda l'ubicazione, il complesso di cui sopra, è, giustamente, previsto sufficientemente lontano dalla zona interessata dall'intenso traffico veloce costituito dalla Autostrada del sole ma in posizione atta a servire la maggior parte del comprensorio gravitante nel settore est;

Considerato, per quanto attiene la previsione della scuola facente parte del complesso di che trattasi, che la sua ubicazione su terreno di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari di Roma verrebbe a menomare l'attività edilizia dell'Istituto stesso che va invece agevolata per l'importanza che essa riveste sotto il profilo sociale;

che, in considerazione di ciò, appare opportuno stralciare dall'approvazione del progetto l'area destinata a scuola e l'adiacente zona a parco pubblico affinchè il comune di Roma: *a*) provveda, di intesa con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione a reperire un'altra area idonea per il predetto impianto scolastico; *b*) ove non sia possibile reperire tale nuova area reintegri il corrispondente volume edilizio consentito nell'area di proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari di Roma, dall'attuale destinazione a villini, in altra opportuna area di proprietà del medesimo istituto nell'ambito dello stesso comprensorio della variante in esame o in comprensorio adiacente;

Considerato, per quanto attiene la sistemazione edilizia proposta lungo il semianello orientale dell'asse di scorrimento che la sistemazione stessa appare accettabile in quanto tendente sostanzialmente a caratterizzare tale importante arteria mediante la creazione di complessi edilizi planovolumetricamente atti a conferire all'arteria medesima un aspetto dinamico ed urbanisticamente più valido;

che, opportunamente, dette caratterizzazioni edificatorie sono state disciplinate secondo tipi speciali che risultano specificati nella planimetria costituente l'allegato *A* del piano;

Considerato che necessaria appare, a completamento delle sopradescritte previsioni, la redazione del piano particolareggiato delle zone stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 131, che le previsioni di detto piano particolareggiato appaiono ammissibili e, quindi, meritevoli di approvazione;

Considerato che parimenti meritevoli di approvazione appaiono le previsioni contenute nel piano particolareggiato relativo alla zona limitrofa al piano particolareggiato n. 131 nonchè nella variante al piano particolareggiato n. 146;

Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che l'opposizione dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Roma (1) non dà luogo a provvedere in relazione allo stralcio, come sopra disposto, dell'area, di proprietà dell'Istituto stesso, destinata a scuola;

che l'opposizione Viti Vincenzo, Pacifici Benedetto ed altri (2) è da respingere per gli stessi motivi addotti nelle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Considerato che per l'attuazione del progetto in questione si ritiene congruo il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale 16170.R/1141 del 13 marzo 1963, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo al progetto di che trattasi;

Visto il voto n. 773 emesso in data 9 dicembre 1964 dalla Commissione di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata, con lo stralcio di cui alla premessa, la variante « bis » al piano particolareggiato n. 131 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra viale Ionio, nuove vie di piano regolatore, via Nomentana, piazza Bolivar, viale Tirreno, nonchè il piano particolareggiato delle zone stralciate dall'approvazione di detto piano n. 131, il piano particolareggiato di una zona limitrofa al piano stesso e la variante « ter » al piano particolareggiato n. 146.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000/1:2000, in due planimetrie in scala 1:1000, in una relazione e piano finanziario, in un elenco delle proprietà interessate, nella domanda in data 12 ottobre 1963 contenente le controdeduzioni alle opposizioni presentate.

Le opposizioni restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse del presente decreto.

Per il compimento delle espropriazioni è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'ultimazione dei lavori.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 75. — VELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1965, n. 1616.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato di ruolo all'Istituto di patologia vegetale della Facoltà di agraria della Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale sono stati ripartiti cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1965, dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, sulla base di ulteriori accertamenti relativi all'uso del microscopio elettronico in dotazione alla Facoltà di agraria - Istituto di patologia vegetale dell'Università di Bari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, citato nelle premesse, è rettificato come appresso:

Il posto di tecnico laureato di ruolo assegnato al Centro di microscopia elettronica della Facoltà di agraria dell'Università di Bari deve intendersi assegnato allo Istituto di patologia vegetale della stessa Facoltà della Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1617.

Approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra viale Jonio, via Capraia, via Isole Curzolane, via Nomentana, viale dei Pini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta e del successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 24 novembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1022 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 6 maggio 1965, l'approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione della zona compresa tra il viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate tre opposizioni da parte di: Sabatucci Adriana (1), S.I.R.A. (2), I.A.C.P. (3), in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con nota 24 novembre 1965, n. 58676;

Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire i quartieri Monte Sacro e Monte Sacro Alto di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti dei quartieri stessi, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici due aree della complessiva ampiezza di mq. 21.130 ubicati, la prima tra via A. Albertazzi e via Luciano Zuccoli, e la seconda tra via della Cecchina e via della Bufalotta, urbanisticamente valide rispetto alla struttura ed al carattere dei quartieri ed in rapporto alla densità residenziale dei quartieri medesimi;

che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame, appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 146, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Considerato che le opposizioni presentate sono da respingere per le stesse ragioni addotte dal Comune nelle proprie controdeduzioni, che si condividono;

Visto il voto n. 812 emesso in data 6 dicembre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1965, numero 16170 R.1013/B, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il temine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante « quater » al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nella nota 24 novembre 1965, n. 58676, contenente le controdeduzioni comunali.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1618.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 112 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via della Camilluccia, via Cassia Antica e nuove strade di piano regolatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta e del successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 1° marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1579, approvata dal Ministero dell'interno il 25 gennaio 1965, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 112 di esecuzione della zona compresa fra via della Camilluccia, via Cassia Antica e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto presidenziale 9 dicembre 1950;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate nei termini prescritti opposizioni;

Ritenuto che la variante di che trattasi riguarda una area ubicata al limite del perimetro del piano particolareggiato n. 112, prospiciente in parte su via dei Giochi Istmici e che fa seguito alla variante al piano particolareggiato n. 139, con la quale è stata destinata a scuola un'altra area limitrofa a quella sopradescritta, area che già era vincolata a parco pubblico;

Ritenuto che la variante proposta ha lo scopo di ripristinare la superficie, destinata a parco pubblico, e vincolata a scuola dalla citata variante al piano particolareggiato 139 e al tempo stesso di assicurare alla cittadinanza il godimento dell'antica villa Cassia, notevole esempio di giardino all'italiana, già destinata dal vigente piano particolareggiato 112 a parco privato;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare ammissibile, e, quindi meritevole di approvazione;

Visto il voto n. 801 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2373, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il temine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 112 di esecuzione della zona compresa fra via della Camilluccia, via Cassia Antica e nuove strade di piano regolatore.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1619**.

Approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra via Cassia, via Flaminia e lungotevere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 983, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 8 marzo 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1577, approvata dal Ministero dell'interno il 6 febbraio 1965 l'approvazione della variante « quater » al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione della zona compresa fra via Cassia, la via Flaminia ed il lungotevere, stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Nisini Giacinto (1), Salmucci Caterina (2), Mazzanti Lucio (3), Pozzi Raffaele e Luigi (4), Guiducci Marianna e Guiducci Marino (5), Maggi Pietro (6), Zamponi Tiberio Vincenzo e Rosa (7), Società Italiana gestioni immobiliari (8), Fabrizi Egidio (9), Gentili Giacomo (10); in ordine alle quali il Comune ha formulato le proprie deduzioni con nota 8 marzo 1965, n. 11694;

Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire la zona sopra descritta di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti di quel quartiere, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, in quanto propone, per i nuovi insediamenti scolastici, tre aree per complessivi mq. 14.260, due delle quali su corso Francia e la terza su via Riano, urbanisticamente valide rispetto alla struttura e al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

Considerato che del pari ammissibile appare la proposta di destinare a parco pubblico una fascia della profondità di metri 27 prospicente la via Issel;

che, peraltro, in aderenza al parere espresso al riguardo dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 2 settimo comma, della legge 26 gennaio 1966 n. 17, si ravvisa necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di iniziare i lavori di esecuzione per gli edifici scolastici previsti, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 120, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici scolastici previsti dalla presente variante, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Considerato, per quanto riguarda il complesso scolastico da realizzare sull'area di via Riano, che, in armonia con quanto stabilito per la medesima zona dalla variante « bis » al piano particolareggiato n. 120, appare necessario prescrivere che il complesso stesso, in fase progettuale e di attuazione, rispetti le seguenti caratteristiche:

a) altezza massima delle costruzioni, sulla nuova via di piano regolatore, m. 29,70 s.l.m. con formazione di non più di tre piani, limitati peraltro al 75 % dello intero fronte, mentre per il rimanente potranno sempre essere consentiti due piani;

b) altezza massima delle costruzioni, sulla via Flaminia e sulla via Riano, m. 29,70 s.l.m. con edifici a tre piani, elevabili peraltro a cinque piani, rispettivamente per il 30% e per il 15% dello sviluppo dei fronti e per una profondità massima di m. 12, a condizione che tali sopraelevazioni non nascondano le visuali dal corso Francia verso i complessi arborei della villa Aloisi, della villa Milvia e della villa Brasini;

c) altezza massima delle costruzioni, in qualsiasi punto interno dell'isolato, m. 29,70 s.l.m.;

d) cubatura massima 4 mc/mq.;

e) obbligo di sistemazione dei fronti comunque visibili da corso Francia con aspetto particolarmente decoroso e con esclusione di affaccio su di esse di ambienti di servizio;

f) esclusione di qualsiasi sopraelevazione, anche per volumi tecnici, al di sopra delle altezze dianzi precisate;

Considerato che le opposizioni presentate sono tutte da respingere, in quanto, oltre ad essere prive di fondamento giuridico e tecnico, tendono alla salvaguardia di interessi particolari, contrastanti con quelli della pubblica utilità, ai quali, invece, è informata la presente variante;

Visto il voto n. 802 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il temine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni presentate, è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante « quater » al piano particolareggiato di esecuzione del piano

regolatore di Roma, per la zona compresa tra la via Cassia, via Flaminia e il lungotevere, stralciate dalla approvazione del piano particolareggiato n. 120, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica e in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965, n. **1620.**

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù italiana, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1620. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad accettare dal comune di Alberobello (Bari), la donazione di una superficie di terreno, sito in Alberobello, di circa ha. 1.50 indicata esattamente nel tipo di frazionamento in mq. 18.402, distinta in catasto al foglio n. 40, particella n. 96 parte, da riprodurre frazionata con il n. 96-*a*, per la costruzione di un Centro-vacanze per giovani.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1621.**

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, ad acquistare un'immobile.

N. 1621. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 11.400.000, dalla Società in nome collettivo Zecchi ing. Antonino e Pasi ingegnere Lidio, l'appartamento situato al secondo piano del fabbricato denominato « Condominio Spadari », che sorge in Ferrara, via Spadari n. 3, composto di quattro stanze e servizi, della superficie di mq. 99, da destinare a sede del dipendente Gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. **1622.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un'immobile.

N. 1622. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare dalla Società immobiliare Capara, per il prezzo complessivo di L. 110.000.000 (centodiecimilioni), l'immobile sito in Bologna, via San Leonardo n. 9, descritto nel catasto terreni del comune di Bologna al foglio n. 90.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1623.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia del SS.mo Nome di Maria con quella della Beata Maria Vergine del Rosario, in Lipari (Messina).

N. 1623. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lipari in data 1° giugno 1965, relativo all'unione temporanea nella forma « æque principaliter » della Parrocchia del SS.mo Nome di Maria in località Pirrera del comune di Lipari (Messina) con la Parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario in contrada Lami dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1624.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia da Prato, con sede in Caldiero (Verona).

N. 1624. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia da Prato, con sede in Caldiero (Verona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota 1610/E-501 del 30 aprile 1965, con la quale la Federazione autonoma bancari italiani designa il dott. Ezio Terenzani quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del rag. Ugo Lionetti, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Ezio Terenzani è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori del credito ed in sostituzione del rag. Ugo Lionetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1966
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 229. — MAUCERI

(1097)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati da alcune aziende carbosiderurgiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per la applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-5165 dell'8 luglio 1965, n. VI-65/8040, n. VI-65/8381 e n. VI-65/10228 del 26 ottobre 1965 con le quali l'Alta autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% delle somme occorrenti per la erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla Società Giuseppe & Fratello Redaelli, con sede in Milano, presso lo stabilimento di Rogoredo in provincia di Milano, dalla Società Acciaierie Elettriche di Sesto San Giovanni, con sede in Milano, presso lo stabilimento di Sesto San Giovanni in provincia di Milano, dalla Società Industrie Siderurgiche Meccaniche e Affini « SISMA », con sede in Milano, presso lo stabilimento di Bussoleno in provincia di Torino, e dalla Società Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto, con sede in Genova, presso lo stabilimento di Bolzaneto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società Giuseppe & Fratello Redaelli, dalla Società Acciaierie Elettriche di Sesto San Giovanni, dalla Società Industrie Siderurgiche Meccaniche e Affini « SISMA » e dalla Società Acciaieria e Ferriera di Bolzaneto di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2, dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 1790 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 895 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO — LAMI STARNUTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1966
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 49. — MAUGERI

(1185)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1965.

Dichiarazione di pubblica calamità in ordine al nubifragio del 4 luglio 1965 per i territori delle provincie di Alessandria, Brescia, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che il giorno 4 luglio 1965 hanno colpito i territori delle provincie di Alessandria, Brescia, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Padova, Parma. Piacenza, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti orme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il giorno 4 luglio 1965 hanno colpito i territori delle seguenti Provincie:

Alessandria, Brescia, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Padova, Parma, Piacenza, Treviso, Trieste, Udine, enezia, Verona, Vicenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti er la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 85. — CARUSO

(923)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1965.

Dichiarazione di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito il 2 settembre 1965 i territori dei comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo, Marsala, Trapani, Paceco, Valderice.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il giorno 2 settembre 1965 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Trapani, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito, il giorno 2 settembre 1965, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Trapani:

Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo, Marsala, Trapani, Paceco, Valderice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 83. — CARUSO

(924)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1965.

Approvazione della delibera 8 luglio 1965 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente il nuovo trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto l'art. 12 dello statuto del medesimo Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e le successive modificazioni;

Vista la delibera adottata l'8 luglio 1965 dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto, con la quale si propongono nuove modifiche agli articoli 18, 19 e 20 del predetto regolamento, concernenti il trattamento di disoccupazione, e si costituisce nell'ambito del fondo di riserva generale previsto dall'art. 24 del succitato statuto un fondo integrativo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Considerato che la delibera in questione adempie alle attuali esigenze della categoria e trova la propria copertura finanziaria nei contributi attualmente vigenti, secondo appropriate valutazioni attuariali;

Ritenuta quindi l'opportunità di dar corso all'attuazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera adottata l'8 luglio 1965 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » - Roma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visti gli articoli 18, 19 e 20 del regolamento di previdenza approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di rivedere l'attuale trattamento di disoccupazione tuttora costituito dall'indennità giornaliera fissa stabilita con decreto ministeriale 15 gennaio 1959;

Preso atto delle osservazioni e delle proposte approvate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, favorevoli alla adozione di un sistema assicurativo che preveda l'agganciamento della indennità di disoccupazione alla retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore;

Considerato il rilevante aumento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, a seguito del quale si rende necessario estendere ulteriormente la durata massima del periodo indennizzabile;

Preso atto dei voti unanimi espressi dalla categoria nel recente Congresso nazionale della stampa di Cagliari-Alghero;

Udito il parere della Commissione per l'aggiornamento della legge organica;

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

Delibera:

I) di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la modifica degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successivamente modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1959, con i seguenti:

Art. 18.

In caso di disoccupazione involontaria è corrisposta al giornalista assicurato una indennità in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione e per un massimo di 300 giorni.

La misura giornaliera di tale indennità è pari, per i primi 180 giorni di disoccupazione indennizzabile, ad un trentesimo del 50 % e, successivamente, ad un trentesimo del 60 % della retribuzione media contributiva relativa alle tre ultime mensilità di contribuzione, senza tener conto delle mensilità eccedenti le dodici per anno.

A tal fine, la retribuzione media predetta non potrà comunque essere superiore allo stipendio mensile minimo di zona, maggiorato dell'indennità di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario.

Sono inoltre corrisposti assegni familiari nella misura e con le modalità previste per i giornalisti in attività di servizio.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente abbia percepito l'indennità per 300 giorni, nè può esservi riammesso se non dopo che possa far valere almeno 8 nuove mensilità di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione contro la disoccupazione, ferme restando le condizioni di cui al successivo art. 20.

Per i pensionati dell'Istituto e per gli assicurati che abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, l'indennità giornaliera di disoccupazione è pari al 60 % di quella prevista dal secondo comma del presente articolo.

Non è ammesso il cumulo degli assegni familiari di cui al quarto comma del presente articolo, con le aggiunte previste in favore dei pensionati.

In ogni caso, la misura dell'indennità giornaliera non può essere inferiore a lire 1000.

Art. 19.

Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto con una dichiarazione del locale ufficio di corrispondenza dell'Istituto medesimo, attestante l'esistenza, nel richiedente, del requisito di cui all'art. 20, lettera *a*).

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dell'azienda redatta su apposito modulo predisposto dall'Istituto.

La corresponsione dell'indennità decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda è presentata entro il 30° giorno dalla data predetta; in ogni altro caso l'indennità decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda e viene corrisposta fino al 300° giorno successivo alla data di inizio dello stato di disoccupazione.

L'Istituto ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la sussistenza del requisito di cui all'art. 20, lettera *a*).

Il giornalista disoccupato deve confermare, mese per mese, con dichiarazione scritta e per il tramite del locale ufficio di corrispondenza dell'Istituto, la continuità del suo stato di disoccupazione.

Art. 20.

I requisiti richiesti per il diritto all'indennità di disoccupazione sono:

a) lo stato di disoccupazione involontaria dell'iscritto, per mancanza di lavoro;

b) la decorrenza dell'iscrizione all'Istituto da almeno un biennio rispetto alla data di inizio del periodo di disoccupazione;

c) almeno 12 contributi mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria versati o dovuti nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

II) di costituire nell'ambito del « Fondo riserva generale » previsto dall'art. 24 dello statuto, un fondo integrativo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione cui saranno annualmente devoluti gli eventuali avanzi del relativo contributo, dopo aver assolto gli impegni per le prestazioni e per le spese di amministrazione della gestione, calcolate in proporzione al gettito contributivo e diminuite dell'interesse legale calcolato sulla consistenza del fondo stesso all'inizio di ciascun esercizio.

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »

Il presidente: Ferruccio LANFRANCHI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(939)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Monterotondo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Sacrofano, Torrita Tiberina;

Comune di Roma, per le località Torre in Pietra, Ponte Galeria, Malagrotta, Prima Porta, Labaro, Isola Sacra, Fiumicino, Maccarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1139)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Terni, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Terni si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni;

Comune di Montecchio, per la località Renari;

Comune di San Venanzo, per le località Poggio Aquilone, Pornello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo:

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Siena si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Rapolano Terme, Sinalunga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1133)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Perugia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Perugia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Piegaro, Spoleto;

Comune di Castel Ritaldi, per le località La Bruna, Mercatello, Castel San Giovanni;

Comune di Cerreto di Spoleto, per le località Ponte del Piano, Borgo Cerreto, Triponzo, Ponte;

Comune di Citerna, per le località Pistrino, Santa Fista, Fighille;

Comune di Città della Pieve, per le località Ponticelli, Salci, Moiano, Maranzano;

Comune di Città di Castello, per le località Morra, Petroia, San Leo Bastia, Trestina, Lugnano, Promano, Santa Lucia;

Comune di Collazzone, per le località Teveraccio, Pozzarello, Franzoni, San Carlo, Acquasanta, Cerreto, Santa Maria, Carceri, Ramatello;

Comune di Corciano, per le località Migiana, Mantignana;

Comune di Deruta, per le località Casalina, Barche, Froscia, Santa Cristina;

Comune di Fratta Todina, per le località Stazione Fratta Todina, Coppo, Sportello, Pontecane, Prà Bartolo;

Comune di Lisciano Niccone, per le località Pian di Marte, Santa Maria delle Corti, Val di Rosa;

Comune di Magione, per le località Montemelino, Montesperello;

Comune di Marsciano, per le località Stazione Papiano, Cerro, Abbadia San Sigismondo, Schiavo, San Fortunato, Morcella, Mercatello, Pieve Caina, Castiglione della Valle, Piandoro, Molinella, Acqua Calda;

Comune di Monte Castello di Vibio, per la località Bocca Faena;

Comune di Montefalco, per le località Bolzella, Capannone, Fabbri;

Comune di Paciano, per le località Tre Case, Napiccola;

Comune di Panicale, per le località Palazzetta, Cigne, Tavarnelle;

Comune di Passignano sul Trasimeno, per la località Pian di Marte;

Comune di Perugia, per le località San Orfeto, Ascagnano;

Comune di San Giustino, per le località Capanne, Selci;

Comune di Sant'Anatolia di Narco, per le località Castel San Felice, Sant'Anatolia, San Martino;

Comune di Scheggino, per le località Ceselli, Civitella, Colle Fabbri, Pozzano, Le Macchie;

Comune di Sellano, per le località Caammore, Ceseggi;

Comune di Todi, per le località Pantalla, Ilci, Montemolino, Rosceto, Vasciano, Ponte Naia, San Sisto;

Comune di Trevi, per la località omonima e per le località Chiesa Tonda, Marella, Cuccia, San Lorenzo, Cannaiola, Picciche, Prati di Parrano, Casco dell'Acqua, Pietrarossa, Borgo Trevi, Faustana, Bovara, Matigge;

Comune di Tuoro sul Trasimeno, per le località Borgo Stazione, Baroncino;

Comune di Umbertide, per le località Spedalicchio, Mita, Preggio, Pierantonio, Niccone, Montecastelli, Reschio;

Comune di Vallo di Nera, per le località Paterno, Meggiano, Geppa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pisa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Firenze;

Decreta:

Per la provincia di Pisa si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(132)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Frosinone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e lo Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Frosinone si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Arpino, per le località Vuatti, Magneme, S. Altissimo, Venditti, Carnello;

Comune di Broccostella, per le località Schito, Colle Allino, Gorga Grande, Fontana, Roccella, Pignatara, Annandrea, Piè la Valle, Pecice, Campo Letore, S. Martino, Vado la Mola, Ponte Emilio, Pesca, Ponte Tapino;

Comune di Campoli Appennino, per le località Vagnera, Fontanelle, Rave di Sacco, Casal Martino, Cerqueto, S. Michele, Capranica, Valleromana, Carbello;

Comune di Casalvieri, per le località Colle Fossa, Olive, Tinconiro, Vitello, Zagarino, Pianto le Chiaie, Casal della Mola, Canalara, Colle Mosca, Campiello, S. Pietro, Volpone, Pozzuoli, Maola;

Comune di Ceccano, per le località Colle Lama, La Piccionara;

Comune di Esperia, per le località Colonnetta, Macchia, Vernesca, Tromba di Rosa;

Comune di Fontechiari, per le località Vallescalza, Carrini, Fontanella, Muto, Colle Laturo, Gizzi, Colle Mastroianni, Ponte Tapino, Muzio, Cicco Ricci, Giudice, Vallone, Cisterna S. Leonardo;

Comune di Isola del Liri, per le località Carnello, Magnema, Colle Menghitti;

Comune di Pescosolido, per la località Valle Fredda;

Comune di Pontecorvo, per le località Campolato, Le Cese, Ravano, Melfi, Fabbricata, S. Oliva, Maggio;

Comune di Posta Fibreno, per le località S. Venditti, Ara Vecchia, Fontana Carbone, Mirelle, Valle Tommaso, Pedicata, Carpello, Colle Roccia, Mortaletto, Campo Gizzi, Vicenne, Sorgentina, Capranica, Campo Marino;

Comune di Sora, per le località Valle Radice, Campo Piano, Valle Fredda, S. Marciano, Cocarbita, Pontrinio, Val Camperta, Madonna della Quercia, Sura, S. Giuliano, Colle Marchitto, Campo Varigno, Carnello, Pantano, Ruscito, Ponte dell'Olmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1966.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per il 1966, le norme per la denuncia annuale di cui all'art. 4 del decreto legislativo suddetto, al fine di porre in grado l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di procedere all'assolvimento dei compiti conferiti a detto Ente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo ed in particolare per curare, in relazione alle finalità dell'Ente, la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici relativi all'autotrasporto di cose; per rilevare inoltre i costi di esercizio ed i prezzi praticati per gli autotrasporti interni ed internazionali; per assistere, nell'interesse generale, l'autotrasporto di cose in tutte le forme utili al suo adeguato sviluppo, al miglioramento dell'esercizio ed alla diminuzione dei suoi costi;

Riconosciuta la particolare esigenza di acquisire, in occasione della denuncia annuale suddetta, dati ed elementi utili ad accertare, anche ai fini della determinazione della effettiva consistenza del parco di materiale rotabile circolante per trasporto merci, il permanere dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle vigenti disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi e della licenza al trasporto di merci in conto proprio;

Considerata inoltre la necessità di determinare la misura del diritto di statistica di cui all'art. 5, lettera *a*), del decreto legislativo suindicato;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per l'anno 1966 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose previste dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi, entro il 30 settembre 1966.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente al 30 settembre 1966, la denuncia dovrà essere fatta entro il termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta sugli appositi moduli approvati dall'Amministrazione e forniti dall'E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a fare apposita annotazione di eseguita denuncia sui documenti di circolazione o a rilasciare ricevuta della denuncia stessa.

Art. 3.

In occasione della denuncia, l'E.A.M. procederà ad accertare, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il permanere dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle vigenti disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di merci in conto di terzi e della licenza al trasporto di merci in conto proprio.

Art. 4.

Il diritto di statistica, che ai sensi dell'art. 5, lettera *a*), del decreto legislativo suindicato deve essere corrisposto all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, è stabilito per l'anno 1966 nelle seguenti misure:

Categoria A: motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per trasporti specifici di cose, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose di portata fino a q.li 3,5 . . . . L. 1.000

Categoria B: motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per trasporti specifici di cose di portata superiore a q.li 3,5, autocarri e rimorchi per trasporto di cose, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata fino a q.li 5 . . » 2.500

Categoria C: autocarri e rimorchi per trasporto di cose, autoveicoli e rimorchi per trasporto promiscuo di persone e di cose, autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 5 . . . . » 3.000

Categoria D: trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose, di portata superiore a q.li 10 » 2.500

semirimorchi di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 3.000

Art. 5.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione modello IGM/OOB e mod. MC/806 per uso privato, per trasporto promiscuo di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella carta di circolazione, non superiore a 5 q.li, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Il diritto di statistica non è corrisposto altresì per i trattori di autoarticolati destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose di portata inferiore ai 10 q.li.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1966

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966
Registro n. 103 bilancio Trasporti (Ispettorato gen. M.C.T.C.), foglio n. 103. — PANDOLFO

(1263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 415.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.884.947, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1014)

Autorizzazione al comune di San Donato Val Comino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di San Donato Val Comino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1015)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.524.654, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1016)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 454.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1017)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1018)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Cimitile (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Scala (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.767.709, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.826.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(953)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Mara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.807.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Ozieri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Grosseto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 342.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966, il comune di Sagrado (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.230.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Randazzo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.050.934 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964)

Autorizzazione al comune di Caprino Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Caprino Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.009.082 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(965)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune comune di Montelabbate (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.066.120 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(966)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.313.262 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(967)

Autorizzazione al comune di Bibbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Bibbona (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.600.232 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(968)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.978.590 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(969)

Autorizzazione al comune di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Cormons (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.701.961 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(970)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.912.810 per la copertura del disavanzo economico del Bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(971)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Saludecio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.123.536 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(972)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Gaggio Montano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.705.245 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(973)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Pieve d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.335.133 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(974)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Bucine (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.648.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(975)

Autorizzazione al comune di Zuccarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Zuccarello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.311.312 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(976)

Autorizzazione al comune di Cisano sul Neva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Cisano sul Neva (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 585.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(977)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Anticoli Corrado (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.108.159 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(978)

Autorizzazione al comune di Campagnola Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.869.051 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(979)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966, il comune di Castellarano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.140.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(980)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1966 il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.426.698 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(981)

Autorizzazione al comune di Nule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Nule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1019)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1020)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.179.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1021)

Autorizzazione al comune di Gergei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Gergei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1022)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1023)

Autorizzazione al comune di Cupello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Cupello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1024)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.951.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1025)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1026)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1027)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Ussana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.971.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1028)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1029)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1030)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1031)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Seneghe (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1032)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decretò legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1033)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Morgongiori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuò di L. 11.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 489 in data 15 gennaio 1966 è ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino e l'avv. Arduino Donatiello è nominato presidente dell'ente stesso.

(902)

Approvazione del piano di zona del comune di Rimini

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, n. 1077, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rimini.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(903)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Opera per la valorizzazione della Sila trasformata in Ente di sviluppo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1965, n. 19516, è stata delimitata, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, la zona di valorizzazione nella quale è demandato di intervenire all'Opera per la valorizzazione della Sila, trasformata in Ente di sviluppo.

La zona comprende i territori delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(927)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1965, registro n. 36, foglio n. 192, è stato respinto, perchè in parte inammissibile e in parte infondato, il ricorso in via straordinaria prodotto in data 17 febbraio 1964 dal dott. Gurrieri Giuseppe, vice direttore delle tasse, avverso il decreto ministeriale n. 38825 del 29 novembre 1963, con il quale venne dichiarata non contratta in servizio, nè dipendente da causa di servizio, l'infermità « lieve albuminuria » da cui risulta affetto il ricorrente.

(1049)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Il numero dei posti del concorso per esami a vice cartografo in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della Difesa - Esercito, di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 1964, deve intendersi rettificato ad otto anzichè nove, come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 13 maggio 1965.

(994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 187, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1963 dall'insegnante Romano Morello Michela, avverso la decisione 11 dicembre 1962 con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Napoli, aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la mancata conferma nell'incarico di supplente di materie letterarie presso la scuola media unificata di Poggio Marino, per l'anno scolastico 1962-63.

(1188)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 184, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 17 settembre 1963 dalla prof.ssa Giuseppina Turroni avverso la decisione 23 agosto 1963 con la quale la Commissione provinciale, costituita presso il Provveditorato agli studi di Palermo, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro il punteggio attribuito alla prof.ssa Antonina Ferrara Acanfora, nella graduatoria per l'insegnamento del pianoforte nelle scuole medie della provincia di Palermo, per l'anno scolastico 1963-64.

(1189)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 185, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 24 agosto 1963 dalla prof.ssa Edda Gatti avverso la decisione con la quale la Commissione provinciale, costituita presso il Provveditorato agli studi di Verona, aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la mancata valutazione, ai fini della graduatoria del servizio prestato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

(1190)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 aprile 1962 dalla professoressa Grazia Famà avverso la decisione con la quale la Commissione provinciale, costituita presso il Provveditorato agli studi di Messina, aveva respinto il suo gravame gerarchico proposto contro la nomina per 10 ore settimanali di economia domestica presso la scuola media di Messina, conferita, per l'anno scolastico 1961-62, alla prof.ssa Italia Salvato.

(1191)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 189, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 luglio 1963 dal prof. Lo Schiavo Alfredo, avverso la decisione con la quale il Provveditore agli studi di Brescia aveva respinto il suo gravame gerarchico prodotto contro il provvedimento con il quale, in data 14 febbraio 1963, il preside della scuola media di Alfianello lo aveva licenziato per scarso rendimento.

(1192)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1966, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 183, è stato accolto il ricorso straordinario della prof.ssa Ganci Maria prodotto il 30 aprile 1963 avverso la decisione con la quale la Commissione dei ricorsi, costituita presso il Provveditorato agli studi di Trapani, aveva respinto il suo gravame gerarchico contro la mancata assegnazione di ore supplementari d'insegnamento nella scuola media unificata sperimentale di Alcamo.

(1193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Palermo, con la retribuzione di L. 538.700 annue lorde (4° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Palermo.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli spiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso il quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva; certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, etc).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attibuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel etrmine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6 n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1966
Registro n. 1 *Grazia e giustizia, foglio n.* 201 — GALLUCCI

(891)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 13 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1965, registro n. 79, foglio n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 293 del 24 novembre 1965, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esame, a mille posti di preside nella scuola media;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, stabilito con l'art. 3 del bando, viene a scadere il giorno 24 gennaio 1966;

Veduta la nota n. 277/35 in data 24 gennaio 1966 della Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni - Ufficio principale P.T. - Roma-Ostiense - Segreteria, da cui risulta che il personale dell'Ufficio poste Roma-Ferrovia è in sciopero sino alle ore 24 del giorno 24 gennaio 1966 e che pertanto gli arrivi delle corrispondenze presso detto Ufficio si verificheranno soltanto dopo tale orario;

Considerato che a causa dello sciopero in parola non tutti i concorrenti possono far pervenire al Ministero le domande di partecipazione al concorso entro il suindicato termine, non ostante che le abbiano tempestivamente spedite per posta;

Ritenuto che è pertanto opportuno prorogare il termine stesso anche per assicurare la partecipazione di un maggior numero di concorrenti al fine di consentire una migliore scelta nell'interesse dell'Amministrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esame, a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, di cui alle premesse, è prorogato al 10° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1966
Registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 126

(1225)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 52 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 31 dicembre 1965, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Torino, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(1011)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Modena, nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo	punti 93,96	su 132
2. Del Bene dott. Giovanni	» 92,09	»
3. De Lisi dott. Leonardo	» 92,02	»
4. Norcia dott. Federico	» 91,18	»
5. Ferraro dott. Domenico	» 89,81	»
6. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 88,05	»
7. Di Simine dott. Eugenio	» 80,23	»
8. Bergamini dott. Menelao	» 78 —	»
9. Tarabini dott. Lodovico	» 77,78	»
10. Caporusso dott. Domenico	» 76,21	»
11. Graziani dott. Marcello	» 76,02	»
12. Zuanni dott. Federico	» 73,92	»
13. Pelosi dott. Luigi	» 73,68	»
14. Conte dott. Egidio	» 72,02	»
15. Mennini dott. Aldo	» 69,68	»
16. Caruso dott. Antonio	» 61,08	»
17. Riolfatti dott. Tullio	» 58,24	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1054)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove pratiche del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 29 gennaio 1966, il diario delle prove pratiche del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a sessanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni feriali dal 7 marzo 1966 al 31 maggio 1966, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - E.U.R. - Roma.

(1289)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Conclusione con esito negativo del concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° settembre 1965, n. 1615, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1965, registro n. 72, foglio n. 56, con il quale è stato dichiarato concluso con esito negativo il concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (Tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1209.

(931)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° settembre 1965, n. 1616, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1965, registro n. 76, foglio n. 376, concernente l'approvazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1963, n. 1208.

(932)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito per la sistemazione a ruolo del personale assunto con contratto di diritto privato ai sensi della legge 1443/1963.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 23 del 15 dicembre 1965, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1965, n. 6235, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, distinte per le qualifiche di segretario, aiuto applicato, inserviente, operaio qualificato, manovale e cantoniere, formulate fra dipendenti assunti con contratto di diritto privato ai sensi della legge 1443/1963.

(933)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto: a due posti, riservato a periti termotecnici; a sei posti, riservato a periti meccanici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di dicembre 1965, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/43963 dell'11 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre successivo, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 170, con il quale — risultato infruttuoso il suindicato concorso a due posti, riservato a periti termotecnici — è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei dell'altro concorso a sei posti, riservato a periti meccanici, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1965.

(1222)

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a due posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera di concetto, riservato a periti chimici industriali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativo al mese di dicembre 1965, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/45401 del 2 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 250, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato l'unico vincitore del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1965.

(1223)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Avellino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5 del 18 gennaio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Vista la nota della Prefettura di Avellino n. 316-9-B-2 Div. Gab. del 14 gennaio 1966, con la quale in sostituzione del dottor Gian Franco Vitocolonna, funzionario di prefettura, viene designato a far parte della Commissione giudicatrice il dott. Guido Sorvino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuto, in conseguenza, di dover provvedere alla predetta sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Guido Sorvino, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dottor Gian Franco Vitocolonna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed agli albi pretori della Prefettura e dei comuni interessati.

Avellino, addì 17 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: IASI

(790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 13600 del 31 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1965 col quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 8890 del 7 maggio 1963;

Viste le domande di partecipazione dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi;

Constatato che, a seguito di rinunzia di altro candidato per la condotta medica del comune di Volla, è stato interpellato il dott. Menna Felice il quale ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, formale atto di accettazione per la sede stessa;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

Il dott. Menna Felice è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Volla a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 10 gennaio 1966

Il medico provinciale: TECCE

(913)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.